

**CONSEGNA DEI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE
SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs 81 del 09/04/2008**

Il sottoscritto _____
dipendente della ditta _____

DICHIARA

di ricevere dal Datore di Lavoro o dal suo preposto Sig. _____
in data _____ i seguenti dispositivi di protezione individuale:

Dispositivo di protezione individuale	Descrizione facoltativa
<input type="checkbox"/> scarpe di sicurezza	_____
<input type="checkbox"/> guanti a protezione chimica	_____
<input type="checkbox"/> guanti a protezione meccanica	_____
<input type="checkbox"/> guanti a protezione termica	_____
<input type="checkbox"/> guanti	_____
<input type="checkbox"/> tappi auricolari	_____
<input type="checkbox"/> cuffie auricolari	_____
<input type="checkbox"/> inserti auricolari	_____
<input type="checkbox"/> elmetto	_____
<input type="checkbox"/> occhiali	_____
<input type="checkbox"/> schermi facciali	_____
<input type="checkbox"/> maschera o casco per la saldatura	_____
<input type="checkbox"/> semimaschera con filtri antipolveri, antigas	_____
<input type="checkbox"/> facciale filtrante	_____
<input type="checkbox"/> tuta da lavoro	_____
<input type="checkbox"/> camice da lavoro	_____
<input type="checkbox"/> abbigliamento antifreddo	_____
<input type="checkbox"/> indumenti ad alta visibilità	_____
<input type="checkbox"/> imbracatura	_____
<input type="checkbox"/> cintura di posizionamento lavoro	_____
<input type="checkbox"/> _____	_____

DICHIARA di avere cura dei DPI che mi sono stati consegnati e di segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al preposto qualsiasi difetto, rottura, o necessità di sostituzione legata alla loro usura;

DICHIARA inoltre di avere avuto la necessaria informazione e addestramento in merito all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale.

FIRMA
(Datore di Lavoro o preposto)

FIRMA
(Dipendente)

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Con il decreto legislativo 81/08, al lavoratore viene attribuito un ruolo attivo all'interno dell'azienda in materia di sicurezza. Al lavoratore sono imposti obblighi specifici (il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di sanzioni) tutti finalizzati al miglioramento del livello di sicurezza in azienda e della sua salute nei luoghi di lavoro.

Per una più completa informazione viene riportato di seguito, l'articolo 20 del decreto legislativo sopra citato, che specifica dettagliatamente, gli obblighi dei lavoratori.

D.Lgs. 81/08

Art. 20. - Obblighi dei lavoratori.

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera

f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Articolo 75 D.Lgs. 81/2008 - Obbligo di uso

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Articolo 78 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:

a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Le inadempienze agli obblighi previsti da tale articolo comportano sanzioni sia amministrative che penali:

a) arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i);

b) sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.